

RELAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA PER IL
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2016

L'art. 3 – comma 4 – del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni stabilisce che *“al fine di dare attuazione al principio contabile della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento..... Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”*.

Il riaccertamento ordinario dei residui consiste pertanto nel verificare sistematicamente:

- a) I crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) I crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) I crediti riconosciuti insussistenti o prescritti;
- d) I debiti insussistenti o prescritti;
- e) I crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a causa di errori materiali o per riclassificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) I crediti e i debiti imputati all'esercizio concluso che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessaria la reimputazione all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

fi

CSA

Al fine di procedere al riaccertamento sono stati esaminati gli elenchi dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2016, i cui importi ammontano rispettivamente a complessivi € 1.121.302,24 e a € 1.279.021,33 .

Dai predetti elenchi sono stati eliminati gli accertamenti e gli impegni esigibili nell'esercizio 2016 regolati tramite incassi e pagamenti alla data odierna, per cui gli elenchi degli accertamenti e degli impegni per i quali occorre effettuare la verifica ai fini ricognitori, (allegati 1 e 2) riportano le seguenti risultanze.


Residui attivi al 31 dicembre 2016	€ 1.038.688,18
Residui passivi al 31 dicembre 2016	€ 1.067.923,28

Sulla base dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e, in particolare, del punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario, si propone:

- a) di ridurre dal conto del bilancio 2016 i residui attivi per un totale di € 82.464,90;
- b) di mantenere nell'esercizio 2017 residui attivi non introitati per un totale di € 956.223,28 (allegato 3)
- c) di mantenere nell'esercizio 2017, i residui passivi provenienti dalla gestione dei residui e dalla gestione della competenza (allegato 2)

Caltanissetta, 10 aprile 2017

Il Dirigente dell'Area Amministrativa
(d.ssa Cettina Katia Scannella)



1